

Codice DB0803

D.D. 5 novembre 2013, n. 563

**EDIFICATRICE UNO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA PROPRIETA' INDIVISA
cessione in proprieta' ai soci assegnatari del patrimonio realizzato nel Comune di Novara Via
Ghiberti, codice intervento n. 81. Art. 18 L.R. n. 10 del 11 Luglio 2011.**

Premesso che:

- la determina n. 104 del 26.05.2004 e la determina n. 184 del 09.03.2010 autorizzano, sulla base dell'art. 18 legge 17.02.1992 n. 179 e s. m. i., la cooperativa "EDIFICATRICE UNO SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA PROPRIETÀ INDIVISA" a cedere in proprietà individuale ai soci, che ne hanno già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento i n. 67 alloggi pari a mq. 5.414,00 realizzati in NOVARA Via Ghiberti codice intervento 81;

- a seguito delle cessioni effettuate la situazione aggiornata dell'intervento risulta così articolata:

- n. 67 alloggi pari a mq. 5.414,00 finanziati;

- n. 54 alloggi pari a mq. 4.426,90 ceduti in proprietà ai soci assegnatari;

- n. 13 alloggi pari a mq. 987,10 residui in attesa di quantificazione per la cessione;

- la cooperativa, a seguito dell'adesione al progetto di alienazione di ulteriori soci, ha richiesto l'aggiornamento dei contributi da restituire;

- ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 17.5.1976, n. 28 e s. m. i, le Cooperative Edilizie a proprietà indivisa sono tenute a versare alla Regione - alle date fisse del 30 aprile e del 31 ottobre di ciascun anno - una quota di rivalutazione degli affitti rivalutata in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

- i soli conteggi relativi ai contributi regionali da restituire per la cessione in proprietà ai soci assegnatari sono ridotti di quanto precedente versato alla Regione Piemonte in applicazione dell'art. 9 della legge regionale 28/76;

- che alla prossima scadenza del 31.10.2013 la Cooperativa "EDIFICATRICE UNO SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA PROPRIETÀ INDIVISA" in applicazione dell'art. 9 della legge regionale 17.5.1976, n. 28 e s. m. i, - per l'intervento oggetto dell'autorizzazione - è tenuta a versare l'importo complessivo pari a €. 6.457,05 e darne riscontro alla Regione Piemonte;

- i conteggi quantificati per la restituzione dei contributi per la cessione in proprietà - dal 31.10.2013 al 30.04.2014 - dei n. 13 alloggi residui pari a mq. 987,10, comunicati con nota prot. 29788/DB0803 del 30.10.2013, sono comprensivi del predetto importo che la Regione Piemonte deve introitare alla prossima scadenza del 31.10.2013;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il D.Lgs n.165/2001;

vista la Legge di Contabilità Regionale dell'11.04.2001, n° 7;

visto la L.R. 23/2008;
vista la determinazione n. 104 del 26.05.2004;
vista la determinazione n. 184 del 09.03.2010;
vista la nota prot. 29788/DB0803 del 30.10.2013;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta e dal Consiglio Regionale con le deliberazioni in premessa citate;

determina

- di stabilire che, la cooperativa edilizia "EDIFICATRICE UNO SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA PROPRIETÀ INDIVISA", può procedere alla cessione in proprietà ai soci assegnatari dei n. 13 alloggi residui pari a mq. 987,10 – dal 31.10.2013 al 30.04.2014 – sulla base della determinazione n. 184 del 09.03.2010 solo dopo l'avvenuto versamento alla Regione Piemonte:

- dell'importo di cui all'art. 9 della legge regionale 28/76 relativo alla scadenza del 31.10.2013 pari a €. 6.457,05 come indicato nella nota prot. 29788/DB0803 del 30.10.2013;
- dei contributi quantificati nella nota prot. 29788/DB0803 del 30.10.2013.

Nel rogito dovrà essere fatta esplicita menzione degli avvenuti versamenti e dell'art. 20 della L. 179/92 così come modificato dall'art. 3 della L. 85/94.

Al rogito dovrà essere allegato l'attestato sul possesso dei requisiti soggettivi, ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) e lo stesso dovrà essere notificato a cura del notaio rogante entro 60 giorni dalla stipula:

- al Comune di NOVARA per la verifica ed il controllo sull'applicazione dei prezzi di cessione degli alloggi;
- alla Regione Piemonte - Settore Programmazione ed Attuazione degli interventi di edilizia sociale;

- di stabilire che la percentuale d'invenduto, da applicare sui versamenti di cui all'art. 9 della legge regionale 28/76, conseguente all'assegnazione in proprietà degli alloggi attualmente pari al 18,23% sarà aggiornata nella determina di accertamento degli importi restituiti come da nota prot. 29788/DB0803 del 30.10.2013;

- di stabilire che - successivamente alla data del 30.04.2014 - la cooperativa "EDIFICATRICE UNO SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA PROPRIETÀ INDIVISA", per procedere alla stipula degli atti di cessione nei confronti dei soci assegnatari, deve inoltrare regolare richiesta alla Regione Piemonte di quantificazione degli importi da restituire.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e della L.R. 18.10.2010, n. 22.

La presente determinazione è soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Dirigente
Giuseppina Franzo